




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Documento 7 - 2016

DDL 1214

"Disposizioni finanziarie varie"

Note di lettura

XVI Legislatura

9 giugno 2016



Servizio studi

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Ufficio bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4372- fax 091 705 4371 - mail bilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Ora

Articolo 1

Scuole dell'infanzia paritaria

Nota:

La disposizione autorizza la spesa di 3.000 migliaia di euro, ad integrazione dei finanziamenti statali, per le finalità di sostegno alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di garanzia previsto dalla legge regionale n. 6 del 2009, articolo 25, comma 3. Il suddetto Fondo, denominato Fondo etico per la regione (FERS) avente natura di fondo di garanzia, era stato originariamente dotato di uno stanziamento di 5.000 migliaia di euro (poi incrementato fino a 12.000 migliaia) da destinare in favore delle microimprese e delle famiglie per iniziative di microcredito.

Secondo la relazione al disegno di legge, la somma originariamente destinata, sulla base della dotazione iniziale, al Fondo di garanzia risulterebbe "sovrastimata rispetto all'effettivo tasso di attivazione e tenuto conto altresì degli ulteriori interventi di microcredito attuati dalla Regione nei confronti delle micro, piccole e medie imprese, a valere di fondi extraregionali".

Se ne prevede pertanto la riduzione per un importo di 3.000 migliaia di euro da destinare al sostegno alle scuole dell'infanzia paritaria.

Articolo 2

Riserve naturali

Nota:

La presente disposizione apporta modifiche alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 4, comma 4 della legge regionale n. 3 del 2016, finanziaria regionale, riportate nell'Allegato 1 - Parte A - di cui all'articolo 20 comma 1 della medesima legge regionale.

In particolare la riduzione delle autorizzazioni di spesa in oggetto determina un minore stanziamento a favore degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario ed un incremento dei trasferimenti a favore degli enti gestori delle riserve naturali per le spese di impianto e di gestione affrontate.

Il suddetto incremento, coperto con l'aumento della riduzione delle autorizzazioni di spesa per gli ERSU di identico importo, è pari a 921 migliaia di euro in più per i suddetti enti gestori delle riserve naturali.

A tal proposito si ricorda che la legge finanziaria regionale approvata nel marzo 2016, nelle more della modifica delle norme di attuazione dello Statuto per il riconoscimento alla Regione delle somme previste dalle stesse, aveva disposto la riduzione di alcune autorizzazioni di spesa relative ad alcuni capitoli individuati all'Allegato 2 della stessa legge, per un importo complessivo di 550 milioni di euro. Con tale manovra si era determinata per alcune finalità e per alcuni capitoli indicati nell'articolo 20 della citata legge regionale finanziaria, una riduzione delle somme immediatamente disponibili, in attesa dei trasferimenti da parte dello Stato.

Nella relazione al disegno di legge, con riferimento alla motivazione dell'intervento proposto, si precisa che le somme attualmente disponibili per le spese di gestione delle riserve ammontano a 859 migliaia di euro e non "consentono il mantenimento del rapporto convenzionale con gli attuali soggetti gestori e conseguentemente il mantenimento del rapporto di lavoro dei soggetti utilizzati dagli stessi". Viceversa l'incremento della parte congelata della spesa autorizzata per gli Ersu non inciderebbe sulle spese del personale, al momento a carico della Regione e che viene ritenuta finanziariamente sostenibile dagli Enti in forza dei trasferimenti relativi ad annualità pregresse.

Articolo 3

Proventi vendita biglietti di ingresso

Nota:

La disposizione proposta muta la destinazione del 30 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'accesso ai musei, alle gallerie ed alle zone archeologiche e monumentali regionali.

Tale percentuale è in atto versata ai comuni o alle associazioni di comuni, nel cui territorio gli stessi beni ricadono, che partecipino alla gestione dei beni e dei siti con la fornitura di beni e servizi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. La mancata destinazione dei proventi da parte dei comuni alle finalità indicate nella convenzione comporta il recupero delle somme, anche tramite compensazione, da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Secondo la modifica proposta, che sostituisce interamente l'art. 7 della legge regionale n. 10/99, si prevede che almeno il 30 per cento degli introiti di cui trattasi sia invece destinato all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, per finalità di sicurezza, conservazione, vigilanza o valorizzazione dei siti.

Nella relazione si precisa che la norma che si intende sostituire era risultata di difficile applicazione in quanto la maggior parte dei comuni beneficiari convenzionati non riuscivano ad utilizzare le somme con la conseguente mancata erogazione dei servizi nei siti della

cultura.

L'articolo prevede comunque la salvaguardia delle convenzioni in essere alla data dell'entrata in vigore della legge.

I commi 3 e 4 prevedono disposizioni transitorie concernenti la copertura rispettivamente delle obbligazioni assunte per gli anni 2015 e precedenti nei confronti dei comuni sulla base delle convenzioni considerate, nonché delle obbligazioni assunte per l'anno 2016 e successivi sulla base delle convenzioni suddette.

Da tali disposizioni non appare chiara l'entità delle risorse finanziarie da stanziare a copertura.

Si chiedono pertanto precisazioni al Governo sulla quantificazione e la copertura degli oneri.

Articolo 4

Interventi nel settore vitivinicolo

Nota:

Le disposizioni in commento mirano, come del resto si evince dalla stessa rubrica della norma, a sostenere il settore vitivinicolo.

In particolare si prevede che parte dei proventi concernenti i diritti di reimpianto della riserva regionale della Regione, siano destinati al completamento dell'erogazione del contributo regionale integrativo erogato a fronte di progetti per attività riguardanti prodotti a denominazione di origine non a marchio commerciale nonché al finanziamento della diffusione e della conoscenza delle eccellenze nel settore vitivinicolo.

La norma stabilisce rispettivamente un limite massimo di 1.900 migliaia di euro per la prima finalità ed uno di 1.100 migliaia di euro per la seconda.

Dalla relazione al ddl, seppure in maniera non del tutto chiara, sembra evincersi che il contributo da incrementare sia solo quello di cui alla lettera *h-sexies* del comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 19/2005: **si chiede al Governo di fornire ulteriori chiarimenti sui soggetti beneficiari della norma e sui profili attinenti alla compatibilità comunitaria**